

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA

ALL’ORDINANZA EMESSA DALLA SEZ. IV TER DEL T.A.R LAZIO –
ROMA N. 4991/2024, PUBBLICATA IL 6.11.2024, NELL’AMBITO DEL
GIUDIZIO R.G. N. 8310/2024.

I sottoscritti avv.ti Luciano Costanzo (che indica per le comunicazioni telematiche i seguenti recapiti: fax n. 0818150008 – PEC: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it) e avv. Fabio Roselli (C.F.: RSLFBA79R12A512Q pec: studiolegaleroselli@legal.email.it), con i quali elett.te domiciliano presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: luciano.costanzo78@avvocati.smcv.it, quali difensori, anche disgiuntamente, dell’Avv. Nicola Andreozzi, nato a Napoli il 04.07.1984 e residente in Aversa alla Via San Nicola n. 14, C.F.: NDRNCL84L04F839O,

AVVISANO CHE

- l’Autorità adita è il TAR del Lazio – sede di Roma Sez. IV ter;
- il ricorso ha il seguente NRG 8310/2024;
- l’ordinanza con la quale è stata autorizzata e disposta la notifica a mezzo pubblici proclami è la n. 4991/2024, pubblicata il 6.11.2024 4 dal TAR Lazio – Roma Sezione IV ter;
- il ricorso è stato presentato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rapp.te p.t.;
- il ricorso è stato promosso nei confronti dei controinteressati, Dott.ri La Peruta Flavia, Lenhardy Luca, Piscitelli Graziella, non costituiti in giudizio;

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

- i soggetti potenzialmente controinteressati dall'accoglimento dell'odierno ricorso sono individuati nei candidati vincitori e idonei inseriti nella graduatoria di merito e rettificata per il Distretto di Corte d'Appello di Napoli aventi un punteggio pari o inferiore a 33,725;

* * * * *

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alle disposizioni del Giudice, si riporta di seguito la versione integrale del ricorso introduttivo **R.G. n. 8310/2024** proposto innanzi il TAR Lazio – Roma:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Ricorre l'Avv. Nicola Andreozzi, nato a Napoli il 04.07.1984 e residente in Aversa alla Via San Nicola n. 14, C.F.: NDRNCL84L04F8390, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce, anche disgiuntamente, dall'avv. Luciano Costanzo (che indica per le comunicazioni telematiche i seguenti recapiti: fax n. 0818150008 – PEC: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it) e dall'avv. Fabio Roselli (C.F.: RSLFBA79R12A512Q pec: studiolegaleroselli@legal.email.it), con i quali elett.te domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: luciano.costanzo78@avvocati.smcv.it

per l'annullamento, previa sospensione

a) della graduatoria dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori. Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli”, pubblicata in data 15.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul portale Inpa - Dipartimento della Funzione Pubblica; **b)** di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale e quindi

anche: **c)** dell'elenco degli idonei legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento relativamente al Distretto NA – Corte d'Appello di Napoli, pubblicato in data 27.06.2024 sul sito internet del Ministero della Giustizia; **d)** del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, pubblicato in data 17.06.2024, con il quale è stata disposta l'assunzione dei vincitori nella parte in cui non è incluso, nel relativo elenco, il nominativo del ricorrente; **e)** del decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024, nella parte in cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione in servizio dei vincitori.

FATTO

1. Con bando pubblicato in data 05.04.2024 la Commissione RIPAM – per conto del Ministero della Giustizia - ha indetto un “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”. (doc n. 1)

2. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del bando, la procedura si sarebbe dovuta svolgere secondo le seguenti fasi:

a) una prima fase riservata alla valutazione dei titoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6;

b) successivamente una prova scritta, come disciplinata dall'art. 7, riservata “a un numero massimo di candidati pari a sessanta volte il numero dei posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a).”

c) Infine, la graduatoria finale di merito sarebbe stata redatta “sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10”.

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

Per quanto di interesse il citato art. 6 prevedeva che ai titoli sarebbe stato attribuito un

valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

“a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

XIV da 96 a 98, punti 1,10;

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari

in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il processo

- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un

massimo di punti 1,50;

c) punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato;

Infine, il successivo art. 7 prevedeva che la prova scritta, unica per tutti i codici del concorso, sarebbe consistita in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di 60 minuti con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

3. Il ricorrente, in data 20.04.2024, attraverso il portale dedicato, presentava la propria domanda di partecipazione relativamente al Distretto della Corte d’Appello di Napoli (doc. n. 2).

A seguito dell’espletamento della prova scritta, avendo risposto correttamente a 39 domande su 40, apprendeva di aver conseguito un punteggio pari a 28,875, superiore alla soglia minima di 21 punti per ottenere l’idoneità. (doc. n. 4).

4. Tuttavia, del tutto inaspettatamente, nonostante in virtù dei titoli posseduti avrebbe dovuto conseguire un punteggio di 33,725, in data 15.06.2024, veniva a conoscenza della graduatoria definitiva dei vincitori nella quale non solo non risultava il proprio nominativo ma l’ultimo dei candidati ivi inseriti aveva conseguito un punteggio di 30,75. (doc n. 3)

5. Poiché l’Amministrazione non ha ritenuto di pubblicare la graduatoria degli idonei, in

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

data 15, 17 e 21 giugno 2024, il ricorrente inoltrava, a mezzo pec, istanza di accesso agli atti nonché richiesta di rettifica della graduatoria, evidenziando di aver totalizzato “33,625 punti, di cui 28,875 per l'esito della prova scritta, 1 punto per il voto di laurea, 3 punti per l'abilitazione e 0,75 per il master di II livello”. (doc n. 5)

6. Nessun riscontro perveniva dall'Amministrazione, ciò mentre il ricorrente, in data 27.06.2024, apprendeva che con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, prot. m dq.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27.06.2024, era stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'immissione in servizio degli idonei divenuti vincitori anche per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli. (doc. n. 6)

7. Ebbene, i provvedimenti impugnati sono ingiusti ed illegittimi per i seguenti motivi.

MOTIVI

I. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO. DIFETTO DI I-STRUTTORIA.

1. I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi in quanto il ricorrente, pur avendone diritto, non è stato inserito nell'elenco dei vincitori né assunto in servizio.

Come a breve si dirà, infatti, pur avendo l'avv. Andreozzi inoltrato svariate istanze di accesso per conoscere il punteggio attribuitogli, non ha mai ricevuto alcun riscontro.

Tuttavia, in base alla sommatoria dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione ed al punteggio conseguito nella prova scritta, avrebbe dovuto totalizzare il punteggio complessivo di 33,725 punti ed, in ogni caso, superiore all'ultimo dei candidati risultati vincitori.

Ma procediamo per gradi.

2. Come detto, l'art. 6 del bando prevedeva che per i titoli sarebbero stati attribuiti un

massimo di 15 punti, e per quanto di interesse,

“a) per il voto di laurea.... da 96 a 98, punti 1,10;

b) ...- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

c) ...punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato.”

Ebbene, come emerge dalla domanda di partecipazione presentata dal ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato:

a) di aver conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza in data 10.03.2010 con un punteggio di 98/110;

b) di essere abilitato all'esercizio della professione di avvocato;

c) di aver conseguito in data 27.05.2022 un master di secondo livello in

“Metodologie didattiche dell'insegnamento della materie giuridiche ed economiche negli istituti di II grado”. (cfr. domanda partecipazione, doc. n.2)

In base a tali titoli posseduti e dichiarati, quindi, avrebbe dovuto conseguire:

- 1,10 punti per il voto di laurea;

- 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato;

- 0,75 punti per il master di II livello.

Il tutto per un totale di 4,85 punti per i titoli che sommati al punteggio di 28,875 conseguito alla prova scritta determinava un punteggio totale di

33,725, sicché il ricorrente si sarebbe dovuto collocare in graduatoria alla posizione n. 240 sui 460 candidati vincitori.

Ad ogni buon conto, dalla disamina della medesima graduatoria emerge che vi sono candidati con punteggi di gran lunga inferiori anche a quello conseguito dal ricorrente per la sola prova scritta sicché, in assenza di ulteriori chiarimenti al riguardo, che l'Amministrazione ha ritenuto di non dover fornire, non v'è chi non veda come gli atti

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

impugnati siano del tutto illegittimi, ingiusti e gravemente lesivi degli interessi dell'avv.

Andreozzi. (cfr. graduatoria, doc. n. 3).

Peraltro, anche a seguito del provvedimento di scorrimento della graduatoria disposto in data 27.06.2024, risulta che sono stati dichiarati vincitori candidati con punteggi da 31,125 a 30,925, e quindi, in ogni caso, inferiori a quello conseguito dal ricorrente, sicché anche sotto tale profilo il comportamento assunto dal Ministero è palesemente ingiusto, illegittimo ed incomprensibile.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che dall'esecuzione del provvedimento impugnato deriva al ricorrente ne impone la sospensione. Si tratta di evitare le deleterie conseguenze connesse all'attesa di una decisione nel merito. Si consideri che il ricorrente, in base ai titoli conseguiti, aveva diritto ad essere incluso nella graduatoria dei vincitori ed essere immesso in servizio.

Appare quindi di tutta evidenza che la mancata sospensione del provvedimento lo priverebbe di una chance lavorativa importantissima, anche tenuto conto del grave periodo di crisi economica esistente nel nostro Paese.

Si insiste, quindi, affinché l'Ecc.mo Collegio adito voglia porre in essere ogni misura necessaria a garantire la rettifica della graduatoria impugnata con conseguente immissione in ruolo dell'avv. Andreozzi.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Tenuto conto che l'elenco dei vincitori è superiore alle 50 unità e non è dato sapere con certezza i diretti controinteressati, si

CHIEDE

A S.E., il Presidente di Codesto Ecc.mo Tribunale, di concedere e/o autorizzare, ove ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, la notifica per pubblici proclami ex

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del presente ricorso sul sito dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Ai sensi dell'art. 9 L. 23.12.1999 n. 488, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed, in quanto tale, non è assoggettata ad alcun obbligo di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Si conclude per l'accoglimento del ricorso con attribuzione delle spese ai sottoscritti avvocati anticipatari.

* * * * *

- successivamente, e precisamente in data 7.10.2024, veniva depositata in giudizio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la nota prot. n. 230599 del 23.09.2024 a firma del Direttore dell'Ufficio III del Ministero della Giustizia, la graduatoria dei vincitori con l'indicazione del titolo di preferenza e/o la riserva attribuitagli e, infine, la graduatoria omnicomprensiva sia dei vincitori che degli idonei con i relativi punteggi attribuiti dalla Commissione;

- dalla lettura di tali atti, il ricorrente apprendeva **di aver totalizzato il punteggio di 30,725, inferiore a quello di 31,125, punteggio utile per essere** dichiarato vincitore;

- Alla luce di tanto, con motivi aggiunti al ricorso principale, il ricorrente impugnava altresì tali ultimi provvedimenti;

In particolare, l'istante contestava che gli fossero stati **illegittimamente attribuiti 30,725 anziché 33,725, evidenziando che se gli fosse stato correttamente assegnato il punteggio cui aveva diritto si sarebbe collocato in graduatoria in posizione utile per l'assunzione** (al n. 240 sui 460 candidati vincitori);

- in accoglimento alle doglianze sollevate dall'avv. Andreozzi, con ordinanza n. 4991/2024 pubblicata in data 6.11.2024, la Sezione Quarta Ter del TAR Lazio accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, così statuiva: "... sussiste il *fumus boni iuris* in ordine al riconoscimento di tre punti per il possesso dell'abilitazione alla professione di avvocato, in quanto **il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità** – e, come tale, è valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio; Ritenuto, pertanto, che dalla fondatezza della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente discenda **l'obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere al candidato tre punti per il possesso del summenzionato titolo ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito.**"

Con il medesimo provvedimento l'Adito Tribunale disponeva altresì l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

"a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

"1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può

essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziainministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia: 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione

di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza."

Infine, con detta ordinanza, la Sezione Quarta Ter del TAR Lazio disponeva che: *"La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima".*

* * * * *

- Orbene, l'ordinanza de quo è stata comunicata al sottoscritto avvocato il giorno 6.11.2024 ed è stata estratta dal sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it;

- In adempimento, dunque, alla citata ordinanza n. 4991/2024,

si chiede

a Codesta Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero della Giustizia di pubblicare sui propri siti internet – sezione "Atti di notifica" – la citata ordinanza n. 4991/2024, il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti, l'elenco degli atti impugnati e il sunto del ricorso e dei

Avv. Luciano Costanzo
Avv. Fabio Roselli
Via botticelli n. 25, 81031 aversa
tel. fax. 0818150008
pec: luciano.costanzo78@avvocatismcv.it

motivi aggiunti, nonché i nominativi dei resistenti e dei controinteressati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Giustizia dovranno rilasciare all'avv. Nicola Andreozzi un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione e la data in cui tale pubblicazione è avvenuta.

Si producono i documenti indicati nel foliaro.

Aversa, 14.11.2024

Avv. Luciano Costanzo

Avv. Fabio Roselli